

**Oggetto: ESAME ED EVENTUALE APPROVAZIONE CONCESSIONE IN DEROGA CELLETTA OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI FONDO.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

🚩 Premesso che:

- La signora PATIL AFRA ha presentato istanza per ottenere il rilascio di una concessione in uso di una celletta ossario, presso il Cimitero di Fondo, allo scopo dichiarato di conservare l'urna cineraria con le ceneri della salma del defunto Taurino Neri, già medico condotto di Fondo per 30 anni ed ivi residente fino a 3 anni or sono quando trasferì la propria residenza nel Comune di Romeno.
- Il Funzionario responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici non ha aderito alla richiesta, per le motivazioni che seguono, rimandando ogni decisione in merito al Consiglio Comunale:
  - a) Il Regolamento Cimiteriale del Comune di Fondo, come da ultima modifica introdotta con delibera consigliare n. 66 del 22 dicembre 2005, non permette il rilascio di concessione cimiteriali di qualsiasi tipo a persone non residenti. L'art. 6 comma 6 recita infatti: *"...Il richiedente di una nuova concessione deve essere persona residente nel Comune di Fondo ..."*.
  - b) Nel Cimitero di Fondo è già in essere una concessione di celletta ossario di cui era titolare il defunto dr. Taurino Neri: contiene la cassetta con i resti del padre Arrigo Neri. Tale cassetta poteva essere deposta nella sepoltura della madre Evelina Roncato ved. Neri, anch'essa presso il Cimitero di Fondo. In tal modo la celletta ossario avrebbe potuto ospitare l'urna cineraria in questione.
  - c) Risulta pertanto competente il Consiglio comunale, a pronunciarsi in favore o meno di una eventuale deroga per il caso in questione.

🚩 Sentiti gli interventi:

- Del Sindaco che, seppure rispettoso del Regolamento Cimiteriale comunale vigente come sopra citato, invita il Consiglio comunale a pronunciarsi in maniera favorevole alla deroga per la concessione in questione, visto il caso particolare e per di più il fatto che trattasi della memoria del dr. Taurino Neri, stimato medico condotto ed ufficiale sanitario del Comune di Fondo per 30 anni, che trasferì la propria residenza a Romeno solo 3 anni fa, per motivi legati all'acquisto dell'abitazione, rimanendo tuttavia sempre legato al Comune di Fondo.
- Del consigliere Mario Endrizzi che ritiene che la deroga debba essere ben ponderata onde evitare precedenti, che impongano di dover accogliere ulteriori richieste che si presentassero in futuro. Cita l'esempio negativo di altri comuni, nei quali si è giunti alla saturazione dei cimiteri, per non aver previsto con congruo anticipo l'evolversi di una loro gestione non commisurata alle dimensioni.
- Di altri consiglieri che concordano nella necessità di tenere nella giusta considerazione il fatto che nella fattispecie del caso in questione, la residenza possa passare in second'ordine rispetto all'opera svolta dal dr. Neri nel Comune di Fondo, al quale rimase comunque legato fino alla fine.

🚩 Visto il TULLROCC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L ed in particolare l'art. 59;

🚩 Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno ed astenuti nessuno, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori designati ad inizio seduta;

**delibera**

- 1) Di concedere la concessione, in deroga al vigente Regolamento Cimiteriale comunale, di una celletta ossario posta nel Cimitero di Fondo, alla signora Patil Afra residente a Romeno, per la custodia delle ceneri della salma del defunto dr. Taurino Neri, già medico condotto del Comue di Fondo, nonostante il parere negativo espresso dal Funzionario responsabile del procedimento,
- 2) Di incaricare il Funzionario responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici dell'espletamento di quanto necessario alla concessione di cui al punto 1) e di destinare a tal fine la prima celletta ossario disponibile, nel Cimitero di Fondo, senza soluzione di continuità rispetto a quelle già concesse.
- 3) Di dare evidenza che ai sensi dell' art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m. dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034.